

Interrogazione n. 496

presentata in data 9 ottobre 2026

a iniziativa del Consigliere Cesetti

Deterioramento delle targhe automobilistiche e obbligo di reimmatricolazione dei veicoli

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere regionale,

Premesso che:

- l'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della strada, disciplina la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, finalizzata ad accertare, tra l'altro, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione;
- l'articolo 100, comma 5, del medesimo decreto legislativo stabilisce che le targhe di immatricolazione devono avere caratteristiche rifrangenti, mentre il successivo comma 9 demanda al regolamento la definizione, tra l'altro, delle caratteristiche costruttive, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe;
- l'articolo 102, comma 4, del Codice della strada stabilisce che i dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili e che, quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo, secondo le procedure previste dall'articolo 93;

Considerato che:

- nella pratica possono verificarsi fenomeni di deterioramento della superficie della targa, quali il deterioramento della pellicola rifrangente o della verniciatura superficiale, senza che necessariamente risulti compromessa la riconoscibilità dei caratteri alfanumerici;
- l'accertamento della condizione della targa può assumere particolare rilievo in occasione della revisione periodica del veicolo, con la conseguenza che il proprietario può essere chiamato a procedere alla reimmatricolazione del mezzo e alla sostituzione della targa;
- tale procedura comporta costi amministrativi per il cittadino e ulteriori adempimenti conseguenti alla modifica del numero di targa, tra cui l'aggiornamento dei dati relativi all'assicurazione, ai dispositivi di pagamento automatico dei pedaggi e agli altri servizi associati al veicolo;

Ritenuto che:

- sia necessario garantire la piena identificabilità dei veicoli e la sicurezza della circolazione, ma anche assicurare che gli adempimenti richiesti ai cittadini siano proporzionati all'effettiva compromissione della leggibilità della targa;
- come osservato in un atto ispettivo depositato al Senato della Repubblica *“sarebbe sufficiente, infatti, prevedere la possibilità di richiedere un semplice duplicato di entrambe o anche di una sola delle targhe eventualmente deteriorate o non più rifrangenti, in modo da ridurre i costi amministrativi sostenuti dagli utenti, cosa che peraltro già avviene in altri paesi europei, come la Germania, dove le procedure sono notevolmente più semplici e gli oneri significativamente più bassi”*;
- e visto che la problematica è di carattere nazionale appare opportuno assumere, se del caso, ogni utile iniziativa nella Conferenza delle Regioni e nella Conferenza Stato-Regioni;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

- se si intenda attivarsi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché siano definiti criteri tecnici chiari, uniformi e oggettivi per la valutazione della leggibilità delle targhe;
- se si intenda chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di introdurre nel codice della strada un'apposita disposizione normativa che consenta ai proprietari dei veicoli, per i casi di targhe non più leggibili, di richiedere un semplice duplicato con esonero degli oneri procedurali e amministrativi conseguenti all'obbligo di reimmatricolazione dei veicoli escludendo, in attesa del duplicato, qualsiasi sanzione sulla base della semplice presentazione della richiesta.